



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

Relazione tecnica al piano di razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche

**Art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175
come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n° 100**

Il Responsabile dell'Ufficio controllo analogo e
società partecipate
Dott.ssa Paola Falzei

Il Responsabile del Servizio programmazione,
controllo partecipate, tributi e appalti
Dott. John Fois

Il Dirigente dell'Area Organizzazione, programmazione,
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale
Dott. Franco Satta

1.Obiettivi del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.....	3
2.La normativa di riferimento.....	3
2.1 Le disposizioni che regolano i processi di razionalizzazione delle società partecipate.....	3
2.2 Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge.....	3
2.3 Società che producono servizi di interesse generale.....	4
2.4 Società di autoproduzione di beni e/o servizi strumentali.....	4
2.5 Altre partecipazioni ammesse.....	5
2.6 Ulteriori requisiti di ammissibilità.....	5
2.7 Disposizioni relative alle risorse umane delle società partecipate.....	5
3.Il Piano di razionalizzazione.....	7
3.1 Visione di sintesi del piano di razionalizzazione.....	8
4.Il Gruppo amministrazione pubblica.....	8
5.Analisi delle singole partecipazioni.....	9
5.1Multiservizi s.r.l.....	9
5.2Azienda trasporti pubblici.....	10
5.3Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS).....	11
5.4Abbanoa s.p.a.....	12
Allegati.....	13

1. Obiettivi del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Con il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, corredato da apposita relazione tecnica, si realizza un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Il piano deve essere redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n° 100.

In particolare, la presente relazione tecnica, a seguito di un paragrafo introduttivo dedicato al contesto normativo in cui il Comune di Porto Torres si trova ad agire rispetto alle sue partecipazioni, riporta quanto già svolto da questa Amministrazione con il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate nell'esercizio 2018, l'individuazione del perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica e un'analisi sintetica delle singole partecipazioni detenute dall'ente.

2. La normativa di riferimento

2.1 Le disposizioni che regolano i processi di razionalizzazione delle società partecipate.

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n° 100, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 24 (revisione straordinaria delle partecipazioni) effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, sono adottati ove, in sede di analisi si rilevino partecipazioni:

- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra richiamato;
- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- con necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- con necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

2.2 Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

L'art. 4 del Testo, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

2.3 Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

2.4 Società di autoproduzione di beni e/o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, oggi abrogato dal D.Lgs 175/2016.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del Testo unico che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il Testo unico presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli

ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

2.5 Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

2.6 Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2.7 Disposizioni relative alle risorse umane delle società partecipate.

Il legislatore nazionale ha prodotto, a partire dal 2008, numerose disposizioni finalizzate ad introdurre elementi di regolamentazione della gestione delle risorse umane nelle società partecipate.

In tale quadro rilevano sotto il profilo macro-organizzativo, in particolare:

- a) i commi 1 e 2 dell'art. 18 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, che stabiliscono l'obbligo per le società partecipate di dotarsi di regolamenti per la disciplina delle modalità di reclutamento delle risorse umane, secondo un diverso livello di attuazione dei principi del d.lgs. n. 165/2001 a seconda della configurazione della società come affidataria diretta in house o società mista con socio privato operativo;
- b) il comma 6 dell'art. 3-bis del Decreto legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, il quale dispone che Le società affidatarie in house (...) adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi

di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.

Proprio tale disposizione è stata oggetto di numerose riformulazioni, sino alla versione definitiva determinata dal Decreto legge n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 e dal Decreto legge n.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, nella quale si stabilisce in particolare che:

- a) le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;
- b) a tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
- c) le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.

In questa prospettiva spetta all'ente controllante, con proprio atto di indirizzo e tenendo conto delle norme che stabiliscono per esso limiti alle assunzioni, definire, per ciascuno dei soggetti partecipati, criteri e modalità di attuazione del contenimento, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Rispetto a tale ultimo profilo della disposizione, peraltro, la Corte dei Conti, sez. reg. controllo Toscana, con la deliberazione 1/2015/PAR del 7 gennaio 2015 ha precisato che:

- a) la norma, nell'introdurre il principio di riduzione dei costi del personale, ne esplicita in via generale le modalità, definendo gli elementi significativi da prendere in considerazione, ferma restando l'autonomia dell'ente nel dettagliarle con proprio atto di indirizzo;
- b) in particolare, la disposizione indica la necessità, da un lato, di contenere gli oneri contrattuali, verosimilmente riducendo l'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili relative ai rapporti già in essere, e, dall'altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni;
- c) a parte le deroghe tassativamente elencate nel medesimo articolo, il legislatore prevede la facoltà per l'ente di prendere in considerazione anche il "settore di operatività" delle varie società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l'ente locale è posto in grado di articolare il suo autonomo atto di indirizzo (esemplificando come settore a cui può essere applicata la flessibilizzazione quello della raccolta dei rifiuti);
- d) se è vero che il principio guida che l'ente deve perseguire è quello della "riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni", nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l'ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati;
- e) in tale ottica, il Comune, nell'autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il potere-dovere di contemperare l'esigenza di contenimento della spesa con l'erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività; pertanto, le modalità pratiche di realizzazione dei vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del Comune che, in qualità di socio dell'organismo affidatario in house, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio.

Il comma 2-bis dell'art. 18 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 costituisce complesso di disposizioni che focalizzano l'attenzione sulle capacità delle società partecipate di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane, in base ad un coordinamento con gli enti soci e le esigenze di equilibrio del bilancio.

La rilevanza dell'efficienza degli assetti organizzativi delle partecipate caratterizza anche le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 147/2013, relative:

- a) ai processi di mobilità tra società, secondo la disciplina definita dai commi da 563 a 565, per i quali gli enti che controllano le stesse partecipate adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione

delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità;

- b) alla gestione degli esuberanti, secondo le regole modulate nei commi da 566 a 568-ter, per i quali risultano funzionali i percorsi di mobilità.

La finalizzazione dell'utilizzo delle procedure di gestione degli esuberanti e della mobilità del personale delle società partecipate ai processi di razionalizzazione è sancita dal comma 568-bis (introdotto dal d.l. n. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

1. allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
2. all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

L'art.19 comma 5 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera."*

3. Il Piano di razionalizzazione

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 30 marzo 2015 n° 6 sono stati approvati il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la relativa relazione tecnica;

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 aprile 2016 n° 31 è stata approvata la relazione sui risultati raggiunti;

I documenti sono consultabili al seguente link nella sezione Amministrazione trasparente:

<https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Piano-operativo-di-razionalizzazione-delle-societa-e-delle-partecipazioni-societarie-direttamente-o-indirettamente-possedute-dal-Comune>

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29/09/2017 è stata approvata la relazione tecnica al piano di revisione straordinaria delle società partecipate dall'ente e la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.

I documenti sono consultabili al seguente link nella sezione Amministrazione trasparente:

<https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Revisione-straordinaria-delle-partecipazioni-ex-art-24-D-Lgs-19-agosto-2016-n-175-Ricognizione-partecipazioni-possedute>

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2018 è stata approvata la relazione tecnica al piano di revisione periodica delle società partecipate dall'ente.

3.1 Visione di sintesi del piano di razionalizzazione

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo che illustra le scelte che il Comune ha attuato con le citate deliberazioni ai fini di razionalizzare il sistema delle proprie partecipazioni societarie in linea con quanto disposto dagli articoli 20 e 24, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

n°	Società	Scelta operata
1	Società Multiservizi s.r.l	Mantenimento
2	Azienda trasporti pubblici Sassari	Mantenimento
3	EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Società obbligatoria
4	Abbanoa s.p.a.	Società obbligatoria

4. Il Gruppo amministrazione pubblica

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 15/12/2018 sono stati individuati i componenti del “Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Porto Torres” e la delimitazione del perimetro di consolidamento per il Bilancio Consolidato del 2018.

Il Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Porto Torres è stato così individuato:

	Denominazione	Attività svolta/missione	Classificazione	% di partecipazione del Comune di Porto Torres
1	EGAS	Gestione ambito ottimale servizio idrico integrato	Ente strumentale partecipato	1,07
2	Multiservizi S.r.l.	Gestione servizi strumentali	Società controllata	100,00
3	Abbanoa S.p.A	Gestore unico del servizio idrico integrato dell'autorità d'ambito della Sardegna	Società partecipata	0,18
4	Azienda trasporti pubblici Sassari	Gestore dei servizi urbani ed extraurbani di pubblico trasporto e di noleggio	Società partecipata	6,15

5. Analisi delle singole partecipazioni

I paragrafi che seguono costituiscono l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente.

5.1 Multiservizi s.r.l.

Denominazione sociale	Multiservizi s.r.l.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Partita IVA	02319370900
Anno di costituzione	01/01/2008
Anno di cessazione	31/12/2025
Oggetto sociale	Gestione servizi strumentali
Quota di partecipazione	100,00%

Dati rappresentante CdA		
Nominativo	Carica ricoperta	Compenso annuo
Dott. Salvatore Zappareddu fino al 6 marzo 2018	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Antonio Masala (fino al 02/12/2018)	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Marco Sanna (dal 03/12/2018)	Amministratore Unico	€ 25.000,00

Risultati di bilancio	2015	2016	2017	2018
Capitale sociale	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Patrimonio netto	186.088,00	189.304,00	191.479,00	191.850,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	1.674.054,00	1.533.158,19	1.279.056,61	1.309.429,84
Utile/perdita	484,00	3.217,00	2.177,00	372,00
Totale dipendenti	46	28	26	29

La società Multiservizi s.r.l. è l'unica società interamente partecipata e controllata dal Comune di Porto Torres e svolge attività per il Comune di Porto Torres tra le quali si elencano le principali che costituiscono il *core business* della società:

1. Gestione e manutenzione del verde pubblico comunale
2. Pulizia degli stabili comunali
3. Gestione canili comunali

Per i servizi strumentali affidati alla società sono state approvate, dal Consiglio Comunale, specifiche deliberazioni e più precisamente:

1. n° 2018/01 del 12.02.2018: Gestione dei servizi integrati di uscierato e uscierato fiduciario degli edifici del Comune di Porto Torres e per la gestione e allestimento palchi e altre attrezzature comunali. Affidamento ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016 e n. 175/2016 alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. Approvazione;
2. n° 2018/02 del 12.02.2018: Servizio comunale di manutenzione del verde nelle aree urbane del comune di Porto Torres per il periodo febbraio – aprile 2018. Affidamento ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 e del d.lgs. 175/2016 alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. - Approvazione relazione istruttoria;
3. n° 2018/9 del 27/04/2018: Servizio comunale di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del comune di Porto Torres per il periodo maggio 2018 – aprile 2023. Affidamento ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 e del d.lgs. 175/2016 alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. - Approvazione relazione istruttoria;

Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 38 del 28/02/2018 e n. 151 del 21/09/2018 si è provveduto ad impartire indirizzi alla società in house per il contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, dando inoltre specifiche indicazioni al fine di evitare il conseguimento di un risultato economico negativo a fine esercizio e sollecitando l'invio di report economico-finanziari utili al monitoraggio della società.

Nel mese di marzo 2018 all'interno della società in house c'è stato il cambio dell'amministratore unico. Il Piano Programmatico Operativo 2018-2020, presentato in data 19/12/2017 dal precedente amministratore non è stato ufficialmente approvato dall'amministrazione comunale. Nell'assemblea del 1 agosto 2018 il suddetto PPO è stato riproposto dal nuovo amministratore, con le opportune modifiche in relazione ai contratti in essere. Anche a questo documento però non è stato approvato dall'Assemblea dei soci.

Nel corso del 2018 la società ha provveduto all'invio dei report periodici in data 19/06 (periodo gennaio-aprile), in data 30/10 (periodo maggio-agosto). Nella relazione semestrale per il controllo analogo, datata settembre 2018, relativamente allo stato di raggiungimento degli obiettivi, l'amministratore sottolinea la mancata approvazione del PPO per il periodo 2018-2020 e la conseguente assenza di obiettivi assegnati alla società.

L'assemblea dei soci si è riunita nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre. Nelle sedute sono state analizzate diverse tematiche, tra le quali:

- modifica statuto società;
- rimodulazione PPO 2018-2020;
- analisi situazione economico-finanziaria della società;
- analisi economica di specifici servizi affidati alla società;
- nomina nuovo amministratore.

Il Regolamento sul controllo delle società partecipate non quotate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/07/2017, agli articoli 15-16-19 prevede tempi e strumenti del controllo sulla società da parte dell'Ente.

Durante il 2018 si è comunque proceduto con l'analisi dei report ricevuti da parte della società partecipata ed elencati nella prima parte della presente relazione.

5.2 Azienda trasporti pubblici

Denominazione sociale	Azienda trasporti pubblici Sassari	
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata	
Partita IVA	00121470900	
Anno di costituzione	21/04/1997	
Anno di cessazione	31/12/2030	
Oggetto sociale	Gestione dei servizi urbani ed extraurbani di pubblico trasporto e di noleggio	
Quota di partecipazione	6,15%	

Dati rappresentante CdA		
Nominativo	Carica ricoperta	Compenso
Dott. Daniele Ruiu	Consigliere dal 01.01.2016	14.619,00

Risultati di bilancio	2015	2016	2017	2018
Capitale sociale	3.519.378,97	3.519.378,97	3.519.378,97	3.520.000,00
Patrimonio netto	3.810.295,79	4.014.995,00	4.511.589,00	4.780.282,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	7.000,00	7.000,00	45.861,95	0,00
Utile/perdita	122.783,95	204.700,00	496.592,00	268.693,00
Totale dipendenti	296	293	286	282

Con deliberazione n. 19 del 13/10/2018 il consiglio di amministrazione dell'Azienda Trasporti Pubblici avente ad oggetto "Approvazione dello statuto di società per azioni per la trasformazione societaria di ATP" ha approvato la proposta del presidente del CDA per l'adozione della forma della società per azioni nella trasformazione dell'attuale consorzio pubblico.

Contestualmente è stato presentato il piano industriale al fine di dimostrare la sostenibilità economica della costituenda società per azioni Azienda Trasporti Pubblici e della successiva liquidazione per cessazione delle attività della società uni personale, partecipata al 100% ATP Servizi s.r.l.

In data 24/10/2018, la direzione generale del comune di Sassari ha inviato, agli enti consorziati, lo schema di statuto della società ATP SpA invitando gli stessi ad una riunione fissata per il 5 di novembre 2018 per un'analisi congiunta del documento e tracciare l'iter da seguire per arrivare alla trasformazione del consorzio in SPA.

L'Ente ha già avviato il processo per l'approvazione della trasformazione del consorzio ATP in APT spa, così come da proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 222 del 4 dicembre 2018.

5.3 Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS)

Denominazione sociale	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)
Forma giuridica	Consorzio
Partita IVA	02865400929
Anno di costituzione	25/09/2003
Anno di cessazione	tempo indeterminato
Oggetto sociale	Gestione ambito ottimale servizio idrico integrato
Quota di partecipazione	1,07%

Dati rappresentante CdA
Nominativo
Nesun rappresentante

Risultati di bilancio	2015	2016	2017	2018
Capitale sociale	12.624.265,85	12.624.265,85	12.050.449,60	12.050.449,60
Patrimonio netto	12.624.265,85	12.069.481,72	13.097.901,56	14.372.795,59
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	24.723,00	24.723,16	26.873,00	28.485,38
Utile/perdita	1.928.188,32	- 573.816,25	1.028.419,84	1.274.894,03
Totale dipendenti	nd	nd	nd	nd

Con la L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 sono state introdotte alcune modifiche alla suddetta norma istitutiva dell'Ente EGAS, volto a chiarirne la natura, il ruolo svolto dalla Regione e ad assicurare una maggiore operatività e regolarità nello svolgimento delle attività inerenti il controllo analogo;

Al fine di procedere all'aggiornamento dello statuto dell'EGAS, entrato in vigore in data 26 maggio 2016, al nuovo dettato normativo, la Giunta Regionale, nel rispetto delle previsioni dell'art.6 comma 2 della L.R. 4/2015, ha approvato con deliberazione n. 2/16 del 16 gennaio 2018 la proposta di adeguamento, sulla quale la Quarta Commissione del Consiglio Regionale, nella seduta del 20 marzo 2018, ha espresso all'unanimità parere favorevole.

la proposta di Statuto approvata dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione 2/16 del 16 gennaio 2018 dispone che:

1. Le quote di rappresentatività dei Comuni, ai fini della contribuzione al fondo di dotazione, sono così determinate:
 - a) per il 70% in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo rilevamento ISTAT disponibile;
 - b) per il 30% in rapporto alle dimensioni territoriali del Comune
1. Sono determinate ed assegnate le quote di partecipazione così come risultanti dal prospetto allegato "Quote di rappresentatività" che, nel caso del Comune di Porto Torres è stata quantificata, secondo i parametri sopraindicati, nello 0,0107335.
2. Le quote di partecipazione alimentano il fondo di dotazione, deliberato annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
3. Le suddette quote sono rideterminate con lo stesso criterio ogni tre anni dall'approvazione dello Statuto utilizzando i dati ISTAT relativi alla popolazione dei comuni rilevati al 1° gennaio dell'anno precedente. Le nuove quote, rideterminate con la proposta di modifica statutaria deliberata dal Comitato Istituzionale d'Ambito, hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di approvazione
4. Gli organi di governo dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna sono:
 - a) il Comitato istituzionale d'ambito: il comitato è costituito da dieci membri oltre al Presidente della Regione (o suo delegato). Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincial e della città metropolitana. Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti. Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti. Quattro componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
 - b) le Conferenze territoriali, individuate dal Comitato istituzionale d'Ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e della deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016.

La proposta di approvazione dello Statuto dell'EGAS è attualmente in fase di approvazione.

5.4 Abbanoa s.p.a

Denominazione sociale	Abbanoa s.p.a.
Forma giuridica	società per azioni
Partita IVA	02934390929
Anno di costituzione	28/12/2004
Anno di cessazione	31.12.2100
Oggetto sociale	Gestione servizio idrico integrato
Quota di partecipazione	0,53%

Dati rappresentante CdA
Nominativo
nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2015	2016	2017	2018
Capitale sociale	256.275.415,00	271.275.415,00	281.275.415,00	281.275.415,00
Patrimonio netto	349.681.393	372.974.717,00	391.382.083,00	341.458.222,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Utile/perdita	9.788.546,00	8.619.840,00	8.407.366,00	4.875.489,00
Totale dipendenti	1395	1473	1361	1316

In data 31 ottobre 2018 il sindaco ha firmato insieme all'assessore regionale all'Industria, al commissario della Conservatoria delle coste e all'amministratore unico di Abbanoa, l'accordo di programma che permetterà la riqualificazione del sistema idrico dell'isola dell'Asinara.

Allegati

Ultimo bilancio delle società del Comune di Porto Torres reperibile al link web:

Multiservizi s.r.l.

<http://www.multiservizi-pt.it/multiservizi/wp-content/uploads/2016/01/BILANCIO-signed.pdf>

Azienda Trasporti Pubblici

<https://trasparenza.atpsassari.it/public/upload/users/RedazioneATP/bilancio-d-esercizio-2018.pdf>

Egas

<https://www.egas.sardegna.it/egas/bilancio-consuntivo/>

Abbanoa s.p.a.

<https://www.abbanoa.it/documents/10180/246641/Bilancio+2018/b88e993c-6744-46a7-a107-5153fb717b97>